



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n° **6382** del ruolo generale dell'anno **2021**,
proposto da

Clinica Villa Vittoria s.r.l., P.I.: 0128350809, già associazione Mutua Benevolentia, quale associazione senza scopo di lucro trasformata in società a responsabilità limitata mediante atto del 29.04.2019 a firma del Notaio dr.ssa Franca Ieraci, registrato in Locri il 21.05.2019 al n. 1263 Serie IT, con sede in Antonimina (RC) alla Via Cav. Ettore Ursino snc, P.I.: 01208350809, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Domenico Furina, nato a Bivongi (RC) il 24.02.1941, C.F.: FRN DNC 41B24 A897L, residente in Sidero (RC), alla Via Leonida Repaci n. 6, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Calderazzo, C.F.: CLD GPP 70C23 F112L, fax n. 0964.20640 e P.E.C. giuseppe.calderazzo@avvocatilocri.legalmail.it ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Giuseppe Belcastro sito in Roma alla Piazza Adriana n. 4, in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso, il quale, inoltre, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presen-

te procedura ai suddetti recapiti di fax e/o di posta elettronica certificata.

Ricorrente

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, subentrata ex lege all'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso dall'avv. Maria Grazia Bottari (C.F. BIT MGR 46042 C351S) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Gentile (C.F. GNT DNC 71A17 H224X) in Roma, Via Del Banco S. Spirito, 42; per le comunicazioni: fax n. 09651712108, pec: avv.mariagraziabottari@pec.it e avv.gentile@pec.it.

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n° 580 depositata il 31 agosto 2020.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 dal consigliere Luciano Varotti.

FATTI DI CAUSA

1.- L'Associazione Mutua Benevolentia, poi divenuta Clinica Villa Vittoria s.r.l. – premesso di aver concluso un contratto in data 10 aprile 2003 con l'Asl 9 di Locri, in virtù del quale quest'ultima assumeva a proprio carico gli oneri finanziari della retta giornaliera di quaranta posti letto destinati ad anziani non autosufficienti presso la RSA gestita dalla Associazione; premesso, inoltre, che con nota n° 1915/DG del 4 maggio 2005 l'Asl aveva comunicato che, a causa di "*ristrettezze economiche*", i posti letto sarebbero stati ridotti a

trenta; premesso, infine, che il numero dei pazienti autorizzati si era ridotto a sedici dal maggio 2005, mentre essa aveva continuato ad assistere quaranta anziani – tutto ciò premesso, proponeva domanda arbitrale in base alla clausola compromissoria contenuta nel contratto, chiedendo la condanna della controparte a pagare euro 798.978,49, di cui euro 211.611,32 quale credito per l'anno 2005 ed euro 587.367,17 quale credito per l'anno 2006.

2.- Il collegio arbitrale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'impugnazione dell'Asl ed annullava il lodo.

Osservava la Corte che la determinazione del 4 maggio 2005 (e quelle successive sulla stessa falsariga), con la quale l'Asl aveva comunicato di aver preventivato nel proprio bilancio di previsione di acquistare un numero di giornate di degenza in RSA pari a trenta posti letto giornalieri "*per tutta l'Azienda*" per una spesa massima di euro 1.300.531,50, costituiva esercizio del potere di individuare, in via di discrezionalità amministrativa e valutate le esigenze di finanza pubblica ed i tetti di spesa possibile, le sopravvenute necessità dell'Azienda, definendo i parametri e i limiti del ricovero dei pazienti in RSA.

Si trattava quindi di esercizio di un potere-dovere di verifica di nuove esigenze anche finanziarie di discrezionalità amministrativa, che ridondava sulla giurisdizione.

Ne derivava che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario, essendo devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, con la conseguente non compromettibilità in arbitri della lite.

3.- Ricorre per cassazione Villa Vittoria s.r.l., affidando il gravame ad un solo motivo, illustrato da memoria.

Resiste l'Asl con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, per la sua infondatezza.

La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col **primo** ed **unico motivo** di ricorso Villa Vittoria s.r.l. deduce *“Violazione ed errata applicazione degli artt. 5 della L. 1034/71 e 33 comma 1 del D. Lgs. 80/1998, come sostituito dalla L. 205/2000, art. 7, lett. a), nel testo risultante dal dispositivo della sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004, in relazione all' art. 360 co. 1 n. 1 c.p.c. per avere la Corte territoriale, attraverso una decisione illogica e apodittica, accolto l'eccezione dell'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri (appellante) in relazione al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e, per l'effetto, annullato il lodo arbitrale emesso in Locri il 17 dicembre del 2008. Nullità della sentenza”*.

5.- Il mezzo è fondato.

Come si desume da quanto esposto nella precedente parte narrativa della presente ordinanza, la Corte territoriale ha ritenuto la controversia non compromettibile in arbitri, in quanto la determinazione del 4 maggio 2005 dell'Asl costituirebbe esercizio di un potere discrezionale di individuazione delle sopravvenute necessità dell'Azienda.

Ora, tenuto conto della domanda della ricorrente – che era diretta ad ottenere il pagamento delle prestazioni di ricovero non solo degli anziani non autorizzati, ma anche di quelli autorizzati – è evidente che, almeno per questa parte, il rapporto tra PA ed erogatore privato era caratterizzato dalla coppia diritto-obbligo e, dunque, che il provvedimento amministrativo di riduzione del numero degli anziani ricoverabili rimaneva del tutto estraneo alla vicenda, caratterizzata da una mera pretesa concernente *“indennità, canoni ed altri corrispettivi”* a norma dell'art. 133, primo comma, lettera c) del cod. proc. amm.

Ma, a dire il vero, anche per la residua parte il rapporto predetto era qualificabile come privatistico e caratterizzato da una posizione del tutto paritetica tra PA e privato, sol che si consideri che l'atto con cui l'Asl comunicò di trovarsi in "*ristrettezze economiche*" (sentenza pagina 3) non poteva certo incidere sul contratto stipulato tra le parti.

L'Asl, infatti, è soggetto privo della capacità di imporre un tetto finanziario ai singoli erogatori privati (essendo tale potere riservato alla Regione) e di ridurre quindi in via autoritativa le prestazioni contrattualmente e precedentemente convenute, potendo soltanto emettere provvedimenti diretti a far eseguire e rispettare i limiti finanziari di spesa fissati dalla Regione tramite la Giunta regionale (tale riparto di competenze è ben chiarito, per la regione Calabria e per gli anni 2005-2006, dall'art. 9 della legge 19 marzo 2004 n° 11, applicabile *ratione temporis*).

Ne deriva che, in ogni caso, e cioè sia per gli anziani autorizzati, sia per quelli non autorizzati, l'oggetto del giudizio arbitrale verteva su un diritto soggettivo dell'erogatore del tutto disponibile tra le parti.

In ogni caso, anche ammesso che la comunicazione dell'Asl di trovarsi in "*ristrettezze economiche*" fosse qualificabile come provvedimento amministrativo modificativo della disciplina contrattuale, giova rammentare che la controversia sarebbe ancora devolvibile in arbitri.

Infatti, la circostanza che la modifica contrattuale, giustificativa della richiesta di riduzione del numero dei posti di ricovero, sia stata introdotta a seguito di un provvedimento amministrativo non incide sulla natura della controversia, che continua a collocarsi a valle del provvedimento, riguardando, nella sostanza, l'esistenza del credito dell'Amministrazione in ragione di criteri previamente definiti ed accettati dalla ricorrente in sede di sottoscrizione degli accordi con la ASL.

Ed invero, come già deciso da questa Corte, il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie concluso ex art. 8-*quinquies* D. Lgs. n. 502 del 1992 è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell'azione autoritativa della P.A., ma si pone a valle di essa recependo – quale contenuto vincolato – il *budget* fissato dagli atti amministrativi di programmazione (sul che si veda da ultimo Cass., Sez. Un., 28 agosto 2025 n° 24074, con menzione di altri precedenti, citata dallo stesso Procuratore generale nella sua requisitoria).

Nella memoria illustrativa la resistente fa osservare che il precedente ora citato (Cass. SU n° 24074/25) sarebbe superato da Cass., Sez. Un., 25 settembre 2025, n° 26080.

Il rilievo non è per nulla condivisibile, posto che quest'ultima decisione ha affrontato e risolto il tema del riparto tra il giudice amministrativo (GA) e quello ordinario (GO) nella domanda risarcitoria formulata dal privato per avere in buona fede confidato nella legittimità del provvedimento amministrativo (annullato davanti al GA): fattispecie del tutto diversa da quella che qui ci occupa.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessione della causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

la Corte accoglie il motivo di ricorso, e dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Cassa e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione.

Il presidente
Guido Mercolino